

## 3 - I miei diritti dopo il processo

### Posso ricorrere contro una decisione giudiziaria?

Ogni sentenza definitiva acquista, con la sua pronuncia, autorità di cosa giudicata. Essa è considerata rappresentare la verità finché non viene annullata dall'esperimento di un mezzo di impugnazione previsto dalla legge. In genere il giudice si pronuncia nella stessa sentenza sia sull'azione penale che sull'azione civile.

In virtù del diritto all'equo processo, l'autorità di cosa giudicata si applica soltanto nei confronti delle parti del processo penale e degli elementi della decisione rispetto ai quali queste parti abbiano potuto far valere i propri mezzi di difesa. La parte offesa può proporre un'impugnazione costituendosi parte civile solo se è stata parte processuale.

In quanto tale, essa ha la possibilità di ricorrere in appello ma solo sui propri interessi civili e se ha interesse ad agire, ovvero se il tribunale ha respinto la sua domanda di risarcimento o se ritiene insufficiente l'importo che le è stato concesso.

La parte offesa non può quindi impugnare una decisione solo perché non concorda con la pena inflitta o perché è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento. Solo il procuratore dello Stato può proporre un'impugnazione in materia penale.

La parte offesa dovrà farsi consigliare dal proprio avvocato per stabilire se sia ragionevole ricorrere in appello. Se sì, l'appello dovrà essere proposto alla cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza entro un termine di 40 giorni.

### Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della decisione?

Una volta che la decisione è stata pronunciata, è possibile ottenerne una copia.

È inoltre possibile impugnare la decisione, ma solo se si era parte al processo come parte civile e limitatamente ai propri interessi civili (*cf. sub. 1*).

Qualora sia prevista una liberazione condizionale, è possibile informare della propria opposizione il procuratore generale dello Stato incaricato dell'esecuzione della pena.

È sempre possibile farsi rappresentare da un avvocato.

### Ho diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

La parte civile ha diritto al patrocinio a spese dello Stato per ogni questione relativa all'esecuzione della decisione.

La vittima di un reato intenzionale che abbia subito lesioni personali può, in determinate condizioni, presentare al ministero della Giustizia una domanda di risarcimento a carico dello Stato, qualora non possa essere risarcita dall'autore del reato.

La polizia e la giustizia hanno l'obbligo di offrire protezione alla vittima. Qualsiasi decisione riguardante la liberazione condizionale del condannato può essere subordinata a modalità e condizioni particolari che fanno riferimento in particolare alla protezione della società e della vittima.

## Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Su richiesta, la vittima ha diritto a ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull'azione penale.

Per quanto riguarda la pena pronunciata nei confronti dell'autore del reato, la decisione di condanna deve indicare le disposizioni di legge che vengono applicate ma senza riportarne i termini, né i fatti costitutivi del reato a carico dell'imputato e la/le pena/e pronunciata/e (art. 195 del codice di procedura penale). Per qualsiasi altra questione relativa all'esecuzione delle pene, è possibile contattare il servizio dell'esecuzione delle pene presso la procura generale.

In Lussemburgo, le persone oggetto di una sentenza di condanna definitiva sono detenute presso il centro penitenziario di Schrassig o in quello di Givenich.

## Sarò informato/a del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Ai sensi dell'articolo 4-1 del codice di procedura penale, è possibile, su espressa richiesta alla procura generale, essere informati in merito al rilascio o all'evasione dell'autore del reato, qualora esista un pericolo o un rischio concreto di danno per l'interessato/a, a meno che tale comunicazione non comporti un rischio di identità del danno per l'autore del reato.

## Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

No.

■ Ultimo aggiornamento: 27/02/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.